



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO**  
**SEZIONE MONOCRATICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu  
 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **175/2020** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.  
 ██████████ dell'avv. ██████████ dell'avv. ██████████  
 elettivamente domiciliato in ██████████ presso i difensori

ATTRICE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. DEDONI  
 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA TOLA, 21 CAGLIARI presso il difensore avv. DEDONI  
 ANDREA

CONVENUTO

TERZI CHIAMATI CONTUMACI

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione la ██████████ ha convenuto in giudizio il ██████████  
 ██████████ chiedendo, in via principale, accertare e dichiarare il diritto di ██████████ ad  
 ottenere il pagamento da parte del ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, dei  
 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il ██████████ in persona del legale rappresentante pro  
 tempore, al relativo pagamento in favore di ██████████ € 77.480,63 per sorte capitale, di cui  
 alle fatture riepilogate negli elenchi sub all. 3; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte  
 capitale azionata con l'atto di citazione determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt.  
 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo



a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione dalla data di notifica dell'atto di citazione nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata; € 2.597,79 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale; gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione; € 15.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] ad ottenere il pagamento da parte del [REDACTED], per l'effetto, condannare il [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a [REDACTED] per sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione; importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale; importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale; interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione; importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle



fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito. In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] ad ottenere il pagamento da parte del [REDACTED] e, per l'effetto, condannare il [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a [REDACTED] per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

L'attrice ha dedotto di essere creditrice del comune di Siniscola in qualità di cessionaria del credito di € 77.480,63, di cui € 40.416,00 per fatture emesse dalla [REDACTED] € 89,96 per fatture emesse dalla [REDACTED] € 36.929,40 per fatture emesse [REDACTED]; di essere altresì creditrice dell'importo di € 2.597,79 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati sul capitale di € 77.480,63 a causa del tardivo pagamento di crediti diversi indicati nelle note debito interessi allegate all'atto di citazione.

Con comparsa depositata il 27.11.2020 si è costituito il [REDACTED] il quale ha chiesto dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art.164 c.p.c. per il mancato rispetto dei termini minimi a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c.; per l'effetto, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., disporre la rimessione in termini e l'ammissione dei mezzi istruttori relativi alla prova dell'impedimento; nel merito il rigetto dell'avversa domanda.

In particolare il [REDACTED] ha eccepito l'inesistenza delle partite di credito di cui si chiede il pagamento e in particolare i consumi registrati nelle singole fatture, gli importi fatturati e l'ammontare delle somme indicate; la mancata produzione del contratto di cessione in favore della [REDACTED] del credito di € 45,27 quale saldo per la fattura n. E166039253 del 2016 vantata dall'[REDACTED] la nullità o l'inefficacia della cessione del credito di € 40.416,00 vantato da [REDACTED] in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec risultante dal Registro IPA; l'avvenuto pagamento delle fatture intestate [REDACTED] e dei crediti vantati da [REDACTED] l'avvenuto pagamento delle fatture n. 33031717518 con scadenza al 29.6.2016, pagata con determinazione n.297 del 29.6.2016 e mandato di pagamento n.1530 del 13.7.2016; n. 35409850023 con scadenza al 7.11.2016, pagata con determinazione n. 575 del 14.12.2016 e mandato di pagamento n.2632 del 15.12.2016; n.90339800422 con scadenza al



[REDACTED]

29.6.2016, pagata con determinazione n. 297 del 29.6.2016 e mandato di pagamento n.1936 del 13.7.2016; n. 30459800621 con scadenza al 2.9.2016, pagata con determinazione n.402 del 8.9.2016 e mandato di pagamento n.1936 del 15.9.2016, n. 30699850023 con scadenza al 7.11.2016, pagata con determinazione n.575 del 14.12.2016 e mandato di pagamento n.2632 del 15.12.2016 emesse dall' [REDACTED] che la Fattura n. 31329850021 con scadenza al 23.11.2016 non è mai stata ricevuta dall'Amministrazione comunale perché mai trasmessa dall' [REDACTED] [REDACTED] che le fatture nn. 30909801123, 30459800623, 31209851023, 31209853013, 31899800323, 31899802023, 32859850023, 32859899923, 32949850021, 34329850023, 34809850023, 35109800623, 35929800623, 36409800623, 90309801523, 90309810023, 90339800426, 90691704523, 91269899923 e 31209850023 riportano un numero identificativo uguale a precedenti fatture emesse da [REDACTED] e già regolarmente saldate dal [REDACTED] e per questo motivo sono state rifiutate dall'ente pubblico; che non trova applicazione la normativa di cui al D.Lgs. 231/02 in riferimento alle fatture emesse da [REDACTED] in quanto le "Condizioni di Fornitura – Servizio maggior Tutela" per le forniture di energia elettrica per gli usi diversi dall'abitazione, che trova applicazione in tutto il territorio nazionale, prevedono espressamente all'art. 7 che «decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal contratto: a) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%»; che, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.231/02, il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto non sussiste in ragione dell'impossibilità del [REDACTED] di provvedere al pagamento delle fatture richieste, o perché le stesse erano già state oggetto di pagamento [REDACTED] o perché non era possibile provvedere al pagamento per errori di fatturazione [REDACTED] che per gli stessi motivi non è dovuta la somma di € 40,00 per ogni fattura impagata prevista dall'art. 6, D. Lgvo 231/2002; che la norma non prevede che ad ogni fattura non tempestivamente pagata debba applicarsi l'importo forfettario di 40 euro, ma si limita ad utilizzare genericamente il termine "delle somme" riferendosi al debito dovuto; che l'art. 6 della Direttiva 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, si riferisce espressamente alle "transazioni commerciali" e non alle singole fatture quando attribuisce al creditore il diritto ad ottenere l'importo forfettario minimo di € 40,00; che le somme indicate a titolo di interessi moratori sono errate; che non sono state contabilizzate le note di credito; che, con riferimento al rapporto con [REDACTED] la [REDACTED] non ha legittimazione per richiedere il pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs.231/02 in relazione agli interessi di mora oggetto di cessione in quanto con il contratto di cessione sottoscritto con [REDACTED]

██████████ in data 29 settembre 2014, il gestore elettrico ha ceduto in favore della ██████████ ██████████ la sorte capitale per € 214.612,50 e le somme dovute a titolo di interessi di mora per € 2.129,39 e non i crediti che hanno originato il ritardo nel pagamento delle somme per le quali si sta chiedendo il pagamento della quota di risarcimento del danno ex art.6 del D.Lgs. 231/02.

Fissata la nuova udienza ai sensi dell'art. 183, c.p.c., con comparsa depositata l'1.3.2022 il ██████████ ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'██████████ e dell'██████████ e nel merito il rigetto delle avverse domande; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, condannare la ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, e la ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione in favore del ██████████ di tutte le somme ad esse già corrisposte che dovessero venir riconosciute come dovute alla ██████████ in conseguenza delle avvenute cessioni di credito, oltre agli interessi moratori e alle penali ex art.6 del D.Lgs.231/02 e in generale tutte le somme, comprese le competenze e spese legali, che dovessero essere riconosciute dal Giudice all'attrice in relazione alle fatture azionate.

Autorizzata la chiamata in causa delle società, rimaste contumaci, nella memoria depositata il 13.10.2022 la parte attrice ha precisato che agisce per i crediti di € 49.179,57 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti come doc. 18, oltre a tutti gli interessi moratori già indicati nell'atto di citazione.

Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 giugno 2023 la parte attrice ha concluso riportandosi alle note di udienza del 7 giugno 2023. La parte convenuta ha confermato le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.

1) La domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ██████████ ad ottenere il pagamento da parte del ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, del credito di € 49.179,57 può essere accolta solo parzialmente.

Come risulta dalla documentazione prodotta il credito per cui è causa riguarda la somma di € 45,27 per il mancato pagamento della fattura n. E166039253 del 3 gennaio 2017 emessa ██████████ ██████████ la somma di € 40.416,00 per il mancato pagamento delle fatture n. 2007013933, n. 2007013945, n. 2007013947, n. 2007013950, n. 2007013953, n. 2007013956, n. 2007013958, n. 2007013960, n. 2007013966, n. 2007013967, n. 2007013970, n. 2007013978, n. 2007013980, n. 2007013982, n. 2007013987, n. 2007013988, n. 2007013989, n. 2007013990, n. 2007013993, n.



2007013995, n. 2007013996, n. 2007013998, n. 2007014000, n. 2007014004, n. 2007014009, n. 2007014012, n. 2007013927 tutte con scadenza il 22.10.2014 emesse [REDACTED] la somma di € 89,96 a titolo di residuo in ordine alle fatture n. 4801457299 del 29.11.2017 e n. 4901753949 del 9 gennaio 2018 emesse [REDACTED] la somma di € 8.268,34 per il mancato pagamento delle fatture n. 2016/91269899923, n. 2016/31209851023, n. 2016/31209853013, n. 2016/318999800323, n.2016/32949850021, n. 2016/36409800623, n. 2016/30459800623 emesse dal Servizio. Il credito è vantato dalla [REDACTED] in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalle società sopra indicate nei confronti del [REDACTED]

Preliminarmente va evidenziato che il [REDACTED] ha contestato l'esistenza di tutte le partite di credito di cui si chiede il pagamento e in particolare i consumi registrati nelle singole fatture, gli importi fatturati e l'ammontare delle somme indicate.

Con riferimento al credito vantato in qualità di cessionaria dell'[REDACTED] la parte attrice ha depositato la copia del contratto di cessione intervenuto con l'[REDACTED] avente ad oggetto il credito di cui alla fattura n. E166039253 e la relativa fattura.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, "La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. n. 5915/2011, n. 5071/2009); ne consegue che il creditore originario e di conseguenza il cessionario non assolvono all'onere ex art. 2697 c.c. con la produzione delle sole fatture, trattandosi di atti a contenuto partecipativo e di provenienza unilaterale del soggetto emittente.

Nel caso di specie, nonostante la contestazione della parte convenuta, la società [REDACTED] non ha allegato alcuna istanza istruttoria, né alcuna documentazione idonea a dimostrare l'entità del consumo a cui si riferisce la fattura in contestazione, per cui la domanda relativa al pagamento di tale importo non può essere accolta.

Per l'effetto, rimangono assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal [REDACTED]

Stante la mancata prova del credito vantato dalla parte attrice, non possono ritenersi dovuti neppure gli interessi di mora richiesti per il tardivo pagamento.

In ordine alla somma di € 40.416,00 a titolo di credito vantato dall'[REDACTED] la società attrice ha depositato il contratto del 29.9.2014 avente ad oggetto la cessione a favore della [REDACTED] del credito di € 214.612,50 vantato nei confronti del [REDACTED] per il mancato pagamento delle fatture emesse tra il 22.4.2014 e il 22.9.2014 e di € 2.129,39 a titolo di



interessi di mora maturati dall'1.9.2013 al 19.9.2014, comunicato al [REDACTED] il 22.10.2014, e le fatture oggetto della cessione.

Il [REDACTED] ha eccepito di aver provveduto al pagamento degli importi indicati nelle fatture per cui è causa con determinazione n. 373/2014 in data 7.10.2014 del [REDACTED] e mandato di pagamento n.1999 del 4.11.2014.

Dalla documentazione prodotta risulta che con determinazione n. 373 del 7.10.2014 il [REDACTED] ha liquidato all'[REDACTED] la somma di € 174.198,00 per il pagamento di una serie di fatture, tra cui quelle oggetto della cessione. In data 4.11.2014 è stato emesso il relativo mandato di pagamento. Il pagamento di tali importi è stato confermato dall'[REDACTED] che nella comunicazione del 3.5.2022 – non contestata dall'attrice – ha dato atto di aver ricevuto il pagamento dell'importo di € 40.416,00 e di aver riaccreditato tale somma alla [REDACTED] a dicembre 2014.

Alla luce di tale documentazione, deve ritenersi dimostrato che il [REDACTED] abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto all'[REDACTED] per le fatture sopra indicate. Di conseguenza non può ritenersi dovuta la somma di € 40.416,00.

Per quanto concerne la domanda relativa agli interessi di mora per il ritardo nell'adempimento, va evidenziato che le fatture n. 2007013933, n. 2007013945, n. 2007013947, n. 2007013950, n. 2007013953, n. 2007013956, n. 2007013958, n. 2007013960, n. 2007013966, n. 2007013967, n. 2007013970, n. 2007013978, n. 2007013980, n. 2007013982, n. 2007013987, n. 2007013988, n. 2007013989, n. 2007013990, n. 2007013993, n. 2007013995, n. 2007013996, n. 2007013998, n. 2007014000, n. 2007014004, n. 2007014009, n. 2007014012, n. 2007013927, pagate in data 4.11.2014, indicano come data di scadenza il 22.10.2014. Di conseguenza, devono ritenersi dovuti gli interessi di mora, nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002, a decorrere dal 23.10.2014 al 4.11.2014.

Il [REDACTED] ha contestato l'efficacia del contratto di cessione intervenuto con la [REDACTED] in quanto la cessione è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec risultante dal Registro IPA (*indice delle Pubbliche Amministrazioni*), in violazione dell'art.69, c.1, del R.D. n.2440/1923, ai sensi del quale le cessioni di credito della Pubblica Amministrazione devono essere notificate all'ente nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali.

Tale eccezione non può essere accolta: come ha evidenziato la giurisprudenza, l'art. 69 R.D. n. 2440/1923, il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della PA,



che tale cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale e riguarda solo l'amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass., n. 32788/2019; Cass., n. 20739/2015; Cass., n. 30658/2017; TAR Sicilia Catania n. 1311 del 26.4.2011).

In ordine alla somma di € 89,96 a titolo di residuo relativo al credito richiesto mediante le fatture n. 4801457299 del 29.11.2017 n. 4901753949 del 9 gennaio 2018 emesse dall' [REDACTED] [REDACTED] va evidenziato che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dall'attrice, con contratto registrato il 2.01.2018, comunicato al [REDACTED] il 18.1.2018, [REDACTED] ha ceduto alla [REDACTED] i crediti vantati nei confronti del [REDACTED] tra cui quelli di € 10,12 relativo alla fattura n. 4801457299 con scadenza al 29.11.2017 (dell'importo complessivo di € 808,76, compresa l'IVA scissione pagamenti) e di € 2.484,16 relativo alla fattura n. 4901753949 con scadenza al 9 gennaio 2018 (dell'importo complessivo di € 3.030,68, compresa l'IVA scissione pagamenti). Con riferimento a quest'ultima fattura, tuttavia, la [REDACTED] ha agito limitatamente all'importo di € 79,84. L'amministrazione convenuta ha depositato le delibere del comune e i mandati di pagamento da cui risulta che per la fattura n. 4801457299 è stato emesso il mandato di pagamento n. 3619 del 9.11.2017 a favore dell' [REDACTED] per l'importo lordo di € 808,76, mentre per la fattura n. 4801753949 con scadenza al 9.1.2018 è stato emesso mandato di pagamento n. 207 del 30.1.2018 a favore dell' [REDACTED] per l'importo lordo di € 2.861,49, in attuazione della delibera del 29 gennaio 2018.

Sulla base di tale documentazione, deve ritenersi dimostrato che la fattura n. 4801457299 sia stata pagata totalmente dal [REDACTED] anteriormente alla cessione del credito: la [REDACTED] ha agito per l'importo residuo di € 10,12, riconoscendo pertanto l'esito positivo del mandato di pagamento del 9.11.2017 che comprende la somma totale del debito, ma non ha allegato alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'amministrazione non abbia corrisposto la somma di € 10,12.

Deve essere accolta, invece la domanda di parte attrice in ordine al riconoscimento del diritto a ricevere la somma di € 79,84 a titolo di residuo della fattura n. 4801753949, in quanto il mandato di pagamento n. 207 non comprende l'importo complessivo della fattura.

Su tale importo devono ritenersi dovuti gli interessi di mora nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002, a decorrere dal 10.01.2018.





In ordine al credito di € 8.268,34 per il mancato pagamento delle fatture n. 2016/91269899923, n. 2016/31209851023, n. 2016/31209853013, n. 2016/318999800323, n.2016/32949850021, n. 2016/36409800623, n. 2016/30459800623 emesse dall' [REDACTED] la società attrice ha depositato il contratto registrato il 16.12.2016, comunicato al [REDACTED] il 18.1.2017, avente ad oggetto la cessione a favore della [REDACTED] dei crediti risultanti da una serie di fatture, tra cui quelle per cui è causa.

Come risulta dalla documentazione prodotta, il [REDACTED] ha eseguito il pagamento della fattura n. 0914030459800623 (per l'importo di € 2.448,97), della fattura n. 91269899923 (per l'importo di € 2.849,01), della fattura 2016/31209851023 (per l'importo di € 3.766,42), della fattura 31209853013 (per l'importo di € 2.419,93), della fattura n. 36409800623 (dell'importo di € 2.448,97), con mandato n. 190 del 15.2.2016, della fattura n. 318999800323 (per l'importo di € 117,33) e della fattura n. 32949850021 (per l'importo di € 19,57) con mandato n. 1278 del 7.6.2016, riportanti date e importi diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture depositate dall'attrice.

Nonostante tale contestazione, la società attrice si è limitata a depositare le fatture oggetto della domanda da cui risultano importi differenti rispetto a quelli sopra indicati, ma non ha prodotto alcuna documentazione idonea ad accertare i consumi effettuati dal [REDACTED] e a verificare se i documenti contabili prodotti si riferiscano a consumi diversi da quelli pagati dall'ente pubblico. Di conseguenza la relativa domanda non può essere accolta.

Stante la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla società attrice, non possono ritenersi dovuti neppure gli importi richiesti a titolo di interessi di mora.

Per quanto concerne la somma richiesta a titolo di interessi moratori per il ritardo nel pagamento dell'importo residuo di € 28.300,66 (€ 77.480,23-€ 49.179,57), va rilevato che, in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass., n. 8242/2012; Cass. n. 3579/2004; Cass. n. 13533/2001).

Nel caso di specie, la stessa società attrice, nel ridurre la domanda relativa alla somma capitale, ha riconosciuto il pagamento parziale dell'importo di € 28.300,66. Il comune convenuto ha sostenuto di aver pagato la fattura n. 33031717518 con scadenza al 29.6.2016 tramite mandato di pagamento



n.1530 del 13.7.2016 (doc.17); la fattura n. 35409850023 con scadenza al 7.11.2016 con mandato di pagamento n. 2632 del 15.12.2016 (doc.19); la fattura n.90339800422 con scadenza al 29.6.2016, pagata con mandato di pagamento n.1530 del 13.7.2016 (doc.17); la fattura n.30459800621 con scadenza al 2.9.2016, con mandato di pagamento n.1936 del 15.9.2016 (doc.21); la fattura n.30699850023 con scadenza al 7.11.2016, con mandato di pagamento n.2632 del 15.12.2016 (doc.19). Stante il riconoscimento in ordine al ritardato pagamento effettuato dal comune, non contestato dalla [REDACTED] dev'essere riconosciuto il diritto agli interessi di mora sugli importi riportati nelle fatture sopra indicate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza sino al giorno del pagamento del saldo indicato dal [REDACTED]

In ordine alla somma residua, la [REDACTED] non ha dimostrato il giorno in cui è stato eseguito il pagamento. Di conseguenza, non possono ritenersi dovuti gli importi richiesti a titolo di interessi di mora.

Con riferimento alla misura degli interessi di mora, il comune ha contestato l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs.231/02 in riferimento alle fatture emesse da [REDACTED] in quanto le "Condizioni di Fornitura – Servizio maggior Tutela" per le forniture di energia elettrica per gli usi diversi dall'abitazione prevedono espressamente all'art.7 che «*decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal contratto: a) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%*».

La società attrice ha eccepito la nullità di tale disposizione, in quanto in contrasto con l'art. 5, D. Lgvo 231/2002.

L'art. 5, D. Lgvo 231/2002, ha previsto la possibilità per le parti di concordare una diversa modalità di determinazione del saggio legale degli interessi moratori nelle transazioni commerciali solo tra le imprese e nei limiti indicati dall'art. 7, che dispone la nullità delle clausole relative al saggio degli interessi moratori in caso di grave iniquità.

Alla luce di tale disposizione, deve escludersi la derogabilità degli interessi di mora nelle transazioni commerciali con la pubblica Amministrazione.

Va accolta altresì la domanda di parte attrice volta ad accertare il diritto ad ottenere gli interessi nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002 limitatamente alla somma sopra riconosciuta dalla notifica della domanda giudiziale sino al saldo.

Considerato che le fatture per cui è causa risultano in parte pagate – ad eccezione della somma di € 79,84 a titolo di residuo della fattura n. 4801753949 – in parte sono relative a crediti la cui sussistenza non è stata dimostrata nel giudizio, non può essere accolta la domanda di parte attrice



volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, per il mancato pagamento delle fatture.

2) Non può essere accolta neppure la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna del [REDACTED] al pagamento di € 2.597,79 a titolo di ulteriori interessi di mora per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. L'attrice, infatti – nonostante la contestazione dell'ente convenuto – non ha prodotto alcuna documentazione idonea ad accertare la sussistenza e l'entità dei crediti vantati nei confronti del [REDACTED] e la data dell'asserito pagamento, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente l'elenco predisposto unilateralmente dalla stessa [REDACTED] (v. note di debito e fattura [REDACTED]).

Per gli stessi motivi non possono essere accolte le domande volte ad ottenere gli interessi anatocistici su tali importi e la somma di € 15.480,00 per il mancato pagamento di 387 fatture.

3) La domanda avanzata in via subordinata dalla [REDACTED] volta ad ottenere il pagamento dal [REDACTED] a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041, c.c., va dichiarata inammissibile per difetto del presupposto della residualità. L'attrice infatti ha esercitato un'azione contrattuale quale cessionaria del credito, per cui deve ritenersi l'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2042, c.c.

4) La domanda avanzata dal comune volta a condannare l'[REDACTED] e l'[REDACTED] alla ripetizione in favore del [REDACTED] di tutte le somme ad esse già corrisposte che dovessero venir riconosciute come dovute alla [REDACTED] non può essere accolta, in quanto non è stato dimostrato che gli importi riconosciuti come dovuti dall'amministrazione siano stati corrisposti alle società chiamate in causa.

5) Considerato che le domande di parte attrice sono state accolte in minima parte, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

Stante la contumacia dell'[REDACTED] e dell'[REDACTED] non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite nel rapporto con tali soggetti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accerta il diritto della parte attrice ad ottenere dal [REDACTED] il pagamento degli interessi di mora, nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002, a decorrere dal 23.10.2014 al 4.11.2014, sulle somme richieste nelle fatture n. 2007013933, n. 2007013945, n.



2007013947, n. 2007013950, n. 2007013953, n. 2007013956, n. 2007013958, n. 2007013960, n. 2007013966, n. 2007013967, n. 2007013970, n. 2007013978, n. 2007013980, n. 2007013982, n. 2007013987, n. 2007013988, n. 2007013989, n. 2007013990, n. 2007013993, n. 2007013995, n. 2007013996, n. 2007013998, n. 2007014000, n. 2007014004, n. 2007014009, n. 2007014012, n. 2007013927 emesse dall' [REDACTED] e per l'effetto condanna il [REDACTED] a corrispondere la relativa somma, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002 dalla notifica della domanda giudiziale sino al saldo;

2) accerta il diritto della parte attrice a ricevere dal [REDACTED] la somma di € 79,84 a titolo di residuo della fattura n. 4801753949, oltre gli interessi di mora nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002, a decorrere dal 10.01.2018 e per l'effetto condanna il [REDACTED] a corrispondere alla parte attrice la relativa somma, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002 dalla notifica della domanda giudiziale sino al saldo;

3) accerta il diritto della parte attrice a ricevere dal [REDACTED] gli interessi di mora nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo 231/2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza sino al giorno del pagamento del saldo indicato dal [REDACTED], sulle somme oggetto delle seguenti fatture emesse dall' [REDACTED] fattura n. 33031717518 con scadenza al 29.6.2016 pagata tramite mandato n.1530 del 13.7.2016; fattura n. 35409850023 con scadenza al 7.11.2016 pagata tramite mandato n. 2632 del 15.12.2016; fattura n.90339800422 con scadenza al 29.6.2016, pagata con mandato n.1530 del 13.7.2016; fattura n.30459800621 con scadenza al 2.9.2016, pagata con mandato n.1936 del 15.9.2016; fattura n.30699850023 con scadenza al 7.11.2016, pagata con mandato n.2632 del 15.12.2016, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5, D. Lgvo n. 231/2002 dalla notifica della domanda giudiziale sino al saldo;

4) dichiara inammissibile la domanda avanzata in via subordinata dalla [REDACTED] volta ad ottenere il pagamento dal [REDACTED] a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041, c.c.;

5) respinge le altre domande avanzate dalla parte attrice;

6) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Nuoro il 12 novembre 2023.

Il Giudice  
dott. Tiziana Longu

